

Sanzioni per mancato utilizzo del POS ed estensione della fattura elettronica

La **conversione in legge del D.L. 36/2022** conferma alcune importanti **novità** riguardanti il popolo delle **partite Iva**: vengono apportate **modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici** ed **ampliato il novero dei soggetti obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico**.

La legge di conversione del **D.L. 36/2022**, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha infatti superato indenne la questione di fiducia posta dal Governo e si appresta ad esser pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, l'**articolo 18, comma 1**, stabilisce l'**obbligo** per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, **anche professionali**, di **accettare i pagamenti effettuati con strumenti elettronici**, pena l'**applicazione di sanzioni**.

Pertanto, **a decorrere dal 30 giugno 2022 i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi**, anche professionali, sono **tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento**, relativamente ad almeno una **carta di debito**, una **carta di credito** e **alle carte prepagate** (c.d. **obbligo di POS**).

Nella sostanza la **norma anticipa al 30 giugno 2022** (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle **sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici** oltre che con le carte di pagamento, **anche con carte prepagate**.

Il Dossier n. 542/2 del Servizio Studi delle Camere precisa che la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 **previsto dal PNRR** (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022), che richiedeva l'entrata in vigore di una riforma legislativa che **garantisce sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici**.

Si ricorda che l'**articolo 15 D.L. 179/2012** ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall'**articolo 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013**) l'obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di **accettare pagamenti effettuati con carte di debito**.

In seguito, la L. 208/2015 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti **anche mediante carte di credito**, oltre che di debito, **tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica**.

L'**articolo 19-ter D.L. 152/2021** aveva modificato il suddetto articolo 15 inserendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una **sanzione di importo pari a 30 euro** (aumentata del 4 per cento del valore della transazione) nei casi di **mancata accettazione di un pagamento**, di qualsiasi importo, **effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato** (comma 4-bis).

Trovano applicazione le **norme generali sulle sanzioni amministrative** (L. 689/1981) ma è **esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta** (c.d. **oblazione amministrativa**). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla **terza parte**

del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

L'[articolo 18](#), **comma 2 estende**, invece, l'**obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti di “ridotte dimensioni”**. Come noto l'Iva è un'imposta **armonizzata al livello intra-Ue** e, conseguentemente, ogni modifica attuata da uno Stato membro richiede il benestare della Commissione europea. In tal senso, con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, il Governo italiano aveva **chiesto ed ottenuto** l'autorizzazione ad estendere l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica **ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese** di cui all'articolo 282 della direttiva Iva.

La finalità resta quella di **proseguire le attività di analisi del rischio di evasione**. Tenuto conto che la generalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica ha portato ad una riduzione del *gap* Iva, rispetto al 2018, di circa 2,4 punti percentuali, corrispondenti ad un recupero in termini monetari pari all'incirca a 3,5 miliardi di euro, **l'ampliamento della platea dei soggetti sottoposti a tale adempimento potrebbe comportare un'ulteriore riduzione di detto *gap***.

Pertanto, il comma 2 modifica l'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) abrogando la parte della norma che esonerava dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti in “**regime di vantaggio**” previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011](#);
- i **soggetti forfettari**, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- le **associazioni** che hanno **esercitato l'opzione** di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Tale obbligo trova applicazione **a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro** e, a partire dal **1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (articolo 18, comma 3)**. Per il **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022**, le sanzioni di cui all'[articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 471/1997](#), non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è **emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Il **comma 4** dell'articolo 18, infine, modifica l'[articolo 22, comma 5](#), ultimo periodo, D.L. 124/2019, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter, ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei soli consumatori finali.

Con la modifica introdotta **gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento** sono, pertanto, **tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti**, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali **sia degli operatori economici**.

Sarà **trasmesso l'importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati** elettronicamente dagli esercenti e **certificati tramite i registratori di cassa**.

In tal modo, l'Agenzia delle entrate sarà in grado di integrare tali dati con quelli delle commissioni addebitate all'esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici, in modo da **riscontrare eventuali anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica.**

Sempre in tema di **incentivi all'utilizzo della moneta elettronica** il **comma 4-bis**, introdotto al Senato, reca delle **modifiche alla lotteria degli scontrini** ([commi 540](#) e [544, articolo 1, L. 232/2016](#)).

Per **partecipare all'estrazione** le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato dovranno **procedere all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari**, utilizzando fondi **detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari** o su rapporti intestati a **componenti del proprio nucleo familiare** certificato dal proprio stato di famiglia, costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio; in alternativa, potranno operare in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, **associando l'acquisto al proprio codice lotteria**, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

L'esercente è chiamato a **trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione**, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#). Il testo originario del comma 540 prevedeva che per partecipare all'estrazione i contribuenti erano solamente tenuti, al momento dell'acquisto, a **comunicare il proprio codice lotteria.**

Villani Rag. Savino